

COMUNE DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELLA TASSA A.R.S.U.**

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 10/04/1995.

Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 112 del 27/10/1995

S:\Regolamenti 2001\TARSU - Compostaggio, Regolamento per l'applicazione.doc

INDICE

Art.1 - Tassa	3
Art.2 - Oggetto e gestione del servizio	3
Art.3 - Definizione e classificazione dei rifiuti	3
Art.4 - Gestione dei servizi di smaltimento.....	4
Art.5 - Presupposti della tassa e soggetti passivi.....	6
Art.6 - Gettito e commisurazione della tassa.....	7
Art.7 - Determinazione delle superfici tassabili	7
Art.8 - Parti comuni di edifici.....	8
Art.9 - Rifiuti speciali - smaltimento - tassabilità	9
Art.10 - Riduzioni - Agevolazioni - Esenzioni.....	10
Art.11 - Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni	11
Art.12 - Cumulo delle riduzioni	12
Art.13 - Caratteristiche della tassa e fissazione delle tariffe	12
Art.14 - Decorrenza e cessazione dell'occupazione.....	13
Art.15 - Denuncia	13
Art.16 - Accertamento	14
Art.17 - Riscossione	15
Art.18 - Poteri del Comune.....	15
Art.19 - Funzionario responsabile	16
Art.20 - Rimborsi e sgravi	16
Art.21 - Sanzioni	16
Art.22 - Tassa giornaliera di smaltimento	17
Art.23 - Definizione delle classi e delle tariffe conseguenti.....	18
Art.24 - Disposizioni transitorie	19
TABELLA 1 - CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE CON RELATIVE TARIFFE VALIDE A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 1996.....	20

Art.1 - Tassa

1. La tassa è finalizzata al pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I costi di smaltimento dei rifiuti esterni, di cui all'art.2, comma 3, lettera c) del DPR 915/82 ("rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi") non sono più a carico degli introiti ricavati dalla tassa A.R.S.U., e devono essere sostenuti con risorse ordinarie di bilancio o con altre fonti che nel frattempo l'evoluzione della normativa mettesse a disposizione.

Art.2 - Oggetto e gestione del servizio

1. Il servizio di smaltimento dei RSU comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica al suolo e nel suolo, e/o altre forme di smaltimento.
2. I servizi di cui al primo comma sono forniti in modo integrato da soggetti che possono anche essere diversi.

Art.3 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonati o destinati all'abbandono.
2. I rifiuti sono classificati in:
 - RSU (definiti come dal comma 1 dell'art.1), i cui costi di smaltimento sono pagati mediante la tassa a.RSU;
 - RS (rifiuti speciali) e RTN (rifiuti tossici e nocivi) così come definiti dal comma 4 dell'art.2 del DPR 915/82 (con esclusione di quelli di cui al punto 1) "assimilati" agli urbani come da art.39 legge 146/94) e dal comma 5 dello stesso art.2 del DPR 915/82. I costi di smaltimento di RS e RTN sono a carico dei produttori del rifiuto, i quali possono provvedere ad autosmaltimento o al conferimento a terzi autorizzati, ma sono

tenuti a far ricorso in regime di convenzione ai "servizi pubblici integrativi" (qualora il Comune li abbia istituiti).

3. IRSU, oggetto del presente regolamento, si dividono in:

- RUI (rifiuti solidi urbani ingombranti), quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamento civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno dei cassonetti o dei contenitori (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.);
- FORSU (frazione organica dei RSU) che comprende:
 - frazione organica domestica e delle grandi utenze (mercatali, commerciali e di ristorazione collettiva);
 - residui dell'attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- RUR (rifiuti urbani riciclabili): gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo pre-trattamento, come residui riciclabili nei cicli produttivi (es.: carta e cartoni, vetro, metalli ferrosi e non, plastiche, stracci, ecc.);
- RUP (rifiuti urbani e produzione urbana pericolosi), quali pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi al neon, tubi catodici, batterie esauste per autotrazione sostituite dai privati, olii vegetali e minerali esausti, contenitori per fitofarmaci, ecc.
- RNR (residui non recuperabili), gli scarti che non risultano recuperabili né come materia né come energia, e che sono destinati a interrimento in discarica.

Art.4 - Gestione dei servizi di smaltimento

1. La gestione dei servizi di smaltimento RSU avverrà per flussi di raccolta e avvio al trattamento differenziati per le seguenti tipologie di rifiuto:

a) FORSU, distinta in:

- scarti vegetali del verde pubblico e privato;
- materiali organici e vegetali di esercizi commerciali, pubblici esercizi, mense e ristorazione collettiva;

- b) RUP, RUR e RUI;
 - c) RNR.
2. La filosofia che sosterrà la gestione del servizio sarà basata su:
- sostegno alla differenziazione della FORSU: raccolta del verde pubblico e privato (con stoccaggio provvisorio in area dedicata prima dell'avvio al compostaggio);
 - incentivazione del compostaggio domestico;
 - sviluppo della raccolta per flussi differenziati e dell'avvio a terminali di riciclaggio certi dei RUR a partire dall'attuale dotazione di contenitori stradali per la carta; di contenitori stradali per il vetro; di contenitori stradali multiraccolta per plastica, medicinali, pile, prodotti "T" e "F" e dal centro di raccolta per accumulatori al piombo (situato presso la discarica comunale);
 - raccolta e avvio a terminali di trattamento sicuro dei RUP, a partire dagli attuali "contenitori stradali multiraccolta" per plastica, medicinali, pile, prodotti "T" e "F";
 - RUI raccolta mediante cassoni in aree recintate;
 - minimizzazione dei RNR da avviare a discarica: la raccolta avverrà mediante contenitori stradali con frequenza minima trisettimanale; il trasporto potrà presupporre stazioni fisse e mobili di trasferimento e/o compattamento.
3. Il Comune valuterà la possibilità di gestire i "servizi integrativi" previsti dall'art.39, secondo comma della legge 146/94, provvedendo quindi a raccolta, trasporto e smaltimento presso centri autorizzati dei rifiuti speciali prodotti nel territorio comunale, con fornitura di containers. Il costo di questo servizio risulterà a carico dei produttori dei rifiuti.
4. Il finanziamento degli oneri del sistema avverrà coprendo tutto il costo dello smaltimento "integrato" attraverso la tassa, cercando di incentivare attraverso agevolazioni e riduzioni i conferimenti differenziati.
5. La finalità della manovra di ristrutturazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, e di modifica di copertura del suo costo saranno volte a perseguire assieme l'aumento della quota di rifiuto avviata a recupero e la crescita della responsabilizzazione dell'utenza nella gestione dello smaltimento.

Art.5 - Presupposti della tassa e soggetti passivi

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone in cui il servizio è attivato. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati, oltre agli insediamenti sparsi ove il servizio è già attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Nelle zone dove il servizio non è attivato essa è dovuta nella misura del 40% qualora il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita non superi i ml. 500, e del 30% oltre i 500 ml. Occupanti o detentori di insediamenti situati in dette zone sono comunque tenuti a conferire i rifiuti prodotti ai contenitori vicini.
3. Viene allegata e costituisce parte integrante del presente Regolamento la cartografia delle zone di attivazione del servizio.
4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
5. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte. Sono solidalmente tenuti all'obbligazione tributaria i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
6. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.
7. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.
8. In caso di mancato svolgimento del servizio che determini una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, oppure nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella

misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio all'Ufficio Ecologia del Comune. La competenza di determinare tali riduzioni è della Giunta Comunale.

Art.6 - Gettito e commisurazione della tassa

1. Il gettito complessivo della tassa (al netto di addizionali, interessi, penalità) non può superare il costo di esercizio di smaltimento dei RSU, né può essere inferiore al 50%.
2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, le spese di acquisto di beni e servizi, gli oneri finanziari del capitale investito quale sia la forma di gestione, gli oneri finanziari dei mutui, gli ammortamenti degli investimenti per impianti ed attrezzature e le spese generali per la quota parte relativa alla gestione del servizio e del tributo.
3. La tassa è commisurata alla quantità e alla qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di RSU producibili nei locali e nelle aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, secondo le indicazioni di cui al successivo art.13, comma 2.

Art.7 - Determinazione delle superfici tassabili

1. Si considerano tassabili le superfici dei locali comunque denominati e delle aree, quale ne sia la destinazione e l'uso.
2. Superfici tassabili:
 - tutti i vani in genere interni alle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che secondari (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti ecc.) e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse,

- autorimesse, tettoie o simili);
- tutti i vani principali, secondari e accessori, nessuno escluso, adibiti all'uso secondo la classe di appartenenza;
 - le aree scoperte a uso privato in cui possono prodursi rifiuti, con le riduzioni di cui all'art.10 comma 1; purché non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, le aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto e a banchi di vendita all'aperto, siano essi a carattere permanente o stagionale o temporaneo.
3. Le superfici tassabili sono misurate sul filo interno dei muri; nei casi in cui non esistono delimitazioni fisicamente riscontrabili la superficie tassabile corrisponde a quella di fatto utilizzata e suscettibile di produrre RSU. Le frazioni di metro sono arrotondate per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore o inferiore ai 0,50 metri quadrati.
4. La determinazione delle superfici tassabili per quelle particolari categorie di attività per le quali si producono contestualmente sia rifiuti urbani interni che rifiuti speciali o tossico nocivi viene valutata nell'ambito della classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree dotati di un'omogenea potenzialità di produrre RSU di cui all'art.23.
5. Superfici non tassabili:
- restano escluse dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti, o per comprovate condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Art.8 - Parti comuni di edifici

1. Le parti comuni del condominio, a disposizione del condominio, di cui all'art.1117 del codice civile, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti sono soggette alle norme del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall'art.15 del presente Regolamento, non evidenzi in modo esplicito quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del

condominio e imputabile al contribuente la stessa verrà calcolata d'ufficio secondo i seguenti criteri:

CONDOMINI	AUMENTO
- da due fino a quattro	10%
- da cinque a dieci	8%
- da undici a venti	6%
- da ventuno a trenta	4%
- oltre trenta	2%

3. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.

Art.9 - Rifiuti speciali - smaltimento - tassabilità

1. Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto delle parti in cui:
 - per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni si formano, di regola, rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nel caso in cui sulla base dei criteri generali dettati a norma del punto e) dell'art.4 del DPR 915/82 non siano assimilati ai rifiuti urbani;
 - sono depositati materiali di cui ai nn. 3, 4, 5 dell'art.2, quarto comma del DPR 915/82;
 - di regola si formano RTN (rifiuti tossici o nocivi) così come individuati dall'art.2, comma 5 e 6 del DPR 915/82.
2. Non sono tassabili le superfici dei locali degli ospedali, delle case di cura pubbliche e private ed affini, limitatamente a quelle nelle quali si producano rifiuti non assimilabili a quelli urbani, nonché dei locali di medicazione e dei laboratori biologici ove si producano rifiuti che presentano grave pericolo per la salute pubblica, che devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie secondo quanto previsto dalla normativa.

3. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2, nonché a quello dal RTN, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.
4. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui ai commi 1 e 2 il Comune può istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico dei produttori di rifiuti, che sono comunque tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, fatto salvo i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. La sussistenza delle condizioni di intassabilità previste dal presente articolo deve essere formalmente dichiarata dalla ditta interessata o dal suo legale rappresentante, e successivamente accertata dall'Amministrazione Comunale.

Art.10 - Riduzioni - Agevolazioni - Esenzioni

1. Sono computate:
 - per la metà le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibito, salvo il caso del punto successivo;
 - per un quarto le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali o aree sottoposte a tariffa.
2. La tariffa unitaria è ridotta per un importo pari ad un terzo nel caso di:
 - abitazione con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o comunque limitato e discontinuo, a condizione sia specificata all'atto della denuncia indicando l'abitazione di residenza o di uso principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenze o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La tariffa unitaria viene ridotta:
 - di un terzo per l'utente che si trovi nelle condizioni del secondo punto del comma 2 e risieda o abbia la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - del 30% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

4. Sono stabilite le seguenti agevolazioni speciali:
 - **esenzione totale. Previa attestazione dei Servizi Sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite dal Comune o da persone titolari di un'unica pensione sociale ed i componenti del suo nucleo familiare non percepiscano altri redditi.** (parte modificata dalla Deliberazione C.C. n. 112 del 27 10 1995):
 - riduzione del 30% per gli edifici adibiti a scuola materna e dell'obbligo, in considerazione della minima produzione di rifiuti cui danno luogo e dell'opera culturale e di collaborazione con le campagne comunali di promozione educativa svolte e verso i quali edifici il Comune provvede alla manutenzione ordinaria.
5. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
6. Le riduzioni delle superfici e tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
7. **Alle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte dell'ente gestore del servizio pubblico, possono essere concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni, e in via eccezionale, esenzioni. La concessione di queste agevolazioni, che potranno essere sollecitate da segnalazioni dell'utenza, singola o organizzata (es. categorie economiche), viene disciplinata in prima istanza mediante l'art.23 e l'allegata tab. 1, e potrà in seguito essere varata mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale.** (deliberazione C.C. n. 112 del 27.10.1995)
8. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di esenzione previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art.11 - Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni

1. Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate all'Ufficio

Tributi utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'articolo 15 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.

2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

Art.12 - Cumulo delle riduzioni

1. Ove ne ricorrano le condizioni, le riduzioni tariffarie previste dall'art.5, comma 2 e dall'art.10 sono cumulabili.

Art.13 - Caratteristiche della tassa e fissazione delle tariffe

1. Per lo smaltimento dei RSU è dovuta una tassa annuale in base a tariffa.
2. Allo scopo di aumentare la quota di rifiuti da avviare a recupero mediante riciclaggio e compostaggio e di migliorare la gestione delle discariche, limitando la formazione di percolati e biogas, si opera la ridefinizione delle classi di cui all'art.23 e delle tariffe applicate, allo scopo di incentivare l'utenza a conferimenti che favoriscano in modo accertabile l'aumento del recupero dei residui recuperabili e la riduzione della presenza di frazione umida nel RSU inviato a trattamento distruttivo. La nuova classificazione e le tariffe, che potranno subire variazioni dopo le opportune verifiche, sono definite all'art.23 e in tab.1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Le tariffe della tassa da applicarsi nell'anno successivo sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno. Qualora entro il termine anzidetto non vengano adottate le nuove tariffe s'intendono prorogate, per l'anno successivo, quelle dell'anno in corso.

Art.14 - Decorrenza e cessazione dell'occupazione

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree soggetti a tassa, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

Art.15 - Denuncia

1. I soggetti di cui all'art.5 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo alla denuncia di occupazione o detenzione, denuncia unica (servendosi dei modelli messi a disposizione dal Comune) dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di tassabilità risultano invariate. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare del tributo, con esclusione di quanto previsto dall'art.10, esplica i suoi effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - cognome, nome, indirizzo, codice fiscale dell'utente;
 - ubicazione dei locali e/o delle aree (frazione, via, numero civico, piano, interno) occupati e condotti;
 - destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - numero dei vani e loro superficie;
 - superfici delle aree scoperte; indicazione di eventuali locali o aree a uso promiscuo;
 - locali ed aree intassabili ed il motivo della non tassabilità al fine di consentire i necessari controlli;
 - data di inizio o di variazione o di cessazione dell'utenza.
 - la sottoscrizione da parte del denunciante o di uno dei coobbligati, o del legale rappresentante;

4. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune.
5. Della denuncia viene rilasciata ricevuta dall'ufficio comunale competente. Se spedita, la si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art.16 - Accertamento

1. La denuncia di nuova utenza, di variazione o di cessazione, concernenti la occupazione e la conduzione di locali e/o aree possono essere soggetti a controlli d'ufficio.
2. A tali effetti l'Amministrazione comunale ha diritto:
 - a) di accedere ai locali e/o alle aree, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento;
 - b) di avere copia delle scritture di locazione, delle planimetrie dei locali e/o delle aree occupate o condotte;
 - c) di ricevere dai proprietari e dagli amministratori dei fabbricati dei locali e delle aree occupati o condotti le informazioni che ritenga necessari circa gli immobili e i relativi locatari;
 - d) di invitare i contribuenti o i proprietari degli immobili interessati a comparire di personale, o a mezzo di mandatario, per fornire prove o delucidazioni.
3. Gli accertamenti in corso di denuncia omessa, infedele o incompleta vengono effettuati in conformità dell'art.71 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
5. Il Comune non è tenuto a notificare avvisi di accertamento ai contribuenti per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.
6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte soggette a tassazione.

Art.17 - Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile del tributo in ruoli nominativi, in base ai quali si procede alla riscossione della tassa.
2. Gli importi sono arrotondati a mille per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire, o per eccesso se è superiore.
3. I ruoli principali o suppletivi vanno consegnati all'Intendenza di Finanza entro il 15.12 di ogni anno.
4. La riscossione avviene di norma in quattro rate bimestrali.

Art.18 - Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati acquisiti dalle denunce o mediante accertamenti (su rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili), l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di non adempimento da parte del contribuente delle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo preavviso (da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica), possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della destinazione e della misura delle superfici.

Art.19 - Funzionario responsabile

1. Funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei RSU sono attribuiti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art.20 - Rimborsi e sgravi

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall'art.75 del decreto legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla somma da rimborsare è riconosciuto un interesse pari al 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art.21 - Sanzioni

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica una soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per il periodo cui si riferisce l'infrazione accertata. Detta soprattassa è ridotta al 5 e al 20 per cento qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una sopratassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta a quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata trasmissione dei dati di cui all'art.63, comma 4 del D. Lgs.507/93 si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in base all'accertamento delle omissioni e violazioni di cui al presente articolo si applica un interesse pari al 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte al 30% in caso di definizione delle

pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente entro un mese dalla notifica.

Art.22 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei RSU prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, viene istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. L'importo è determinato sulla base della tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei RSU attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 30 per cento, e può essere variato per adeguarlo a eventuali particolarità di casi determinati mediante ordinanza sindacale.
2. L'obbligo della denuncia all'uso temporaneo è assolto in base al pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche all'atto di occupazione o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.
3. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio ambulante in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

Art.23 - Definizione delle classi e delle tariffe conseguenti

1. L'attuale suddivisione in 13 classi di utenza resta in vigore per il 1995. La classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree dotati di un'omogenea potenzialità di produrre RSU, dei parametri (relativi alla loro produttività quantitativa e qualitativa in relazione al grado di copertura del costo del servizio prescelto) e delle loro modalità di applicazione, sarà variata secondo quanto previsto dalla Tab.1 (pag. 20), che costituisce parte integrante del presente regolamento, ed entrerà in vigore dal 1.1.1996.
2. Detta classificazione potrà essere variata, col concorso delle categorie di utenza interessate e con il conforto della verifica sperimentale dei rifiuti conseguiti.
3. La classificazione di grandi gruppi omogenei di attività da cui ricavare classi e sottoclassi si muove nel senso di identificare e premiare quelle utenze che favoriscono, col loro comportamento, la diminuzione dei rifiuti e/o il loro recupero.

Sono ad esempio, individuate:

- A) due classi di utenza abitativa (premiando le utenze che compostando a livello domestico la FORSU da essi prodotta, ne consentono la "non entrata" nel circuito dei RSU);
- B) tra le utenze non abitative si punterà a differenziazioni in relazione a due ordini di questioni:
 - la diversa propensione alla quantità e qualità di produzione di RSU, cui relazionare la tariffa (in relazione al reale costo di smaltimento);
 - la possibilità di premiare con abbassamento della tariffa coloro che danno i maggiori contributi al circuito della differenziazione dei flussi in relazione al recupero (partecipazione attiva alla differenziazione della FORSU, riduzione volumetrica e consegna separata degli imballaggi in cartone, ecc.).
4. La classificazione contenuta in questo Regolamento sarà applicabile dal 1.1.1996, articolerà e mirerà le indicazioni del comma precedente nel senso anticipato dall'art.13, comma 2.

Art.24 - Disposizioni transitorie

1. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio di cui al comma 2 dell'art.6, per il 1994 ed il 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di igiene urbana un importo pari al 5% (cinque per cento) a titolo di costo per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, comma 3, lettera c) del DPR 915/82 ("rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi"; i cosiddetti RE - (rifiuti esterni). Negli esercizi successivi, gli introiti della tassa copriranno - nella percentuale fissata dalla Giunta Comunale - il solo costo di esercizio dello smaltimento dei RSU (rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati ai sensi dell'art.39 della Legge 146/94).
2. Al termine del primo anno di applicazione della nuova struttura tariffaria prevista all'art.23, e potendo valutare i suoi esiti in termini economici e di qualità del servizio fornito, l'Amministrazione Comunale procederà ad una verifica e ad un'eventuale revisione della stessa, coinvolgendo i rappresentanti della varie categorie di utenza interessate.
3. Le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dall'art.5, comma 2 e dall'art.10 entrano in vigore dall'1.1.1996.

TABELLA 1

(di cui agli artt.3, comma 2 e 23, comma 1 del presente regolamento)

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE CON RELATIVE TARIFFE VALIDE A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 1996

1.1	UFFICI PUBBLICI – UFFICI PRIVATI – STUDI – AMBULATORI	L.	1.357
1.2	TEATRI- CINEMA- SALE DI RITROVO – MUSEI	L.	605
1.3	ISTITUTI SCOLASTICI – PALESTRE	L.	311
2.1	COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO – AREE ESPOSITIVE	L.	686
3.1	ABITAZIONI	L.	1.062
3.2	ABITAZIONI CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO (*)	L.	688
3.3	ALBERGHI – PENSIONI – AREE DA CAMPEGGIO	L.	1.079
3.4	CONVIVENZE PUBBLICHE PRIVATE – COLLEGI – CONVITTI	L.	2.762
4.1	LABORATORI ARTIGIANALI – MAGAZZINI – TIPOG. AUTORIMESSE	L.	1.324
4.2	STABILIMENTI INDUSTRIALI E DI TRASPORTO	L.	1.324
4.3	ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI CHE VENDONO BENI NON DEPERIBILI – AMBULANTI	L.	1.128
5.1	NEGOZI DI FRUTTA E VERDURA - AMBULANTI	L.	4.658
5.2	RISTORANTIO – ROSTICCERIE – TRATTORIE – PIZZERIE – AGRITURISMO	L.	6.097
5.3	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI – AMBULANTI	L.	2.566
5.4	BAR – CAFFE' – OSTERIE – BIRRERIE – PASTICCERIE - GELATERIE	L.	3.057
6.1	ISTITUTO DI CREDITO E SIMILI	L.	1.357

(*) Si precisa che usufruiscono della tariffa della sottocategoria 3.2 i locali destinati ad abitazione dotati di spazio scoperto in caso di compostaggio volontario domestico dei rifiuti a condizione che il volume di compostaggio teorico sia almeno 0,5 mc. anno. Le modalità di esecuzione del compostaggio sono le seguenti:

- mediante acquisto di composter distribuito dalla SESA S.p.A.. ad ogni utente che ne faccia richiesta;
- mediante altro tipo di procedimento (lettiera, concimaia ecc.) purché eseguito a norma di legge secondo la verifica eseguita da un tecnico incaricato della SESA S.p.A.;
- i condomini potranno beneficiare della tariffa agevolata a condizione che tutti gli inquilini acconsentano alla pratica del compostaggio dotandosi di struttura adatta ed impegnandosi alla corretta manutenzione;
- il controllo della veridicità delle dichiarazioni e della corretta esecuzione del compostaggio viene demandato alla SESA S.p.A..